

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 15.

Modifica dei termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dei termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, le parole «*31 gennaio 1999*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 ottobre 1999*».

2. Nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, le parole «*1° febbraio 1999*» sono sostituite dalle seguenti: «*1° novembre 1999*».

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 aprile 1999, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, modificata con la presente l.r. n. 15/1999 sarà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Modifica dei termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20
- Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 gennaio 1999, dove ha acquisito il n. 491 del registro dei progetti di legge su proposta dei Consiglieri Mario Rossi, Sprocati, Roccon e Prior;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 9 febbraio 1999;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 febbraio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giampaolo Sprocati, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 febbraio 1999, n. 1917;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 marzo 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 marzo 1999, n.

498/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge, mira a modificare i termini previsti dall'articolo 1, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, concernente gli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che contemplano, rispettivamente, le sanzioni amministrative pecuniarie e la confisca e sequestro del natante per l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge.

In particolare in ordine all'articolo 43, si prevede che le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, lettera a), siano ridotte della metà, quanto al limite minimo massimo fino al 31 ottobre 1999, mentre per quanto concerne l'articolo 44, viene prorogato al 1 novembre 1999 il termine per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

L'ulteriore proroga nell'applicazione delle sanzioni, deriva dalla necessità di poter consentire l'espletamento dei bandi di concorso da parte del Comune di Venezia al fine di rilasciare le previste licenze ed autorizzazioni.

Si è pertanto preso atto di una situazione di difficoltà sia per il Comune che per gli operatori del settore e conseguentemente si è considerato opportuno procedere alla proroga in argomento al fine di consentire il completamento dei provvedimenti da adottare da parte del Comune.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per la viabilità e i trasporti.

5. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

Modifica della l.r. 5 maggio 1998, n. 20, art. 1, comma 1, lett. a) e b).

6. Note agli articoli della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15

Nota all'art. 1: la legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 reca "Modifiche all'articolo 18 e alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 21."